

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DI CUI ALL'ART.47 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N.33 IN MATERIA DI TRASPARENZA

==o==o==o==o==o==o==o==o==o==o==

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina il procedimento sanzionatorio di cui all'art.47 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, N.33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in vigore dal 20 aprile 2013, di seguito denominato semplicemente "decreto".

In riferimento all'applicazione dell'art.14, comma 1, lett. f), stante l'abrogazione dell'art.41-bis del D.Lgs. N.267/2000 da parte del D.Lgs. N.33/2013, occorre considerare il riferimento all'art.1, comma 1, N.5) della Legge 5 luglio 1982, N.441.

Pertanto, ai sensi della richiamata norma, i titolari di cariche elettive del Comune di Castelbuono non sono soggetti agli obblighi di pubblicazione relativamente alla situazione reddituale e patrimoniale, fermo restando l'obbligo di pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui alle lettere da a) ad e) del medesimo art.14, comma 1.

Art. 2 - Soggetti Passivi

Soggetti passivi del procedimento sanzionatorio sono:

- a) il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali per gli obblighi di pubblicazione di cui all'art.14 del decreto;
- b) gli Amministratori Societari che non comunichino ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro 30 (trenta) giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro 30 (trenta) giorni dalla corresponsione;
- c) il Responsabile dell'Ufficio tenuto alla pubblicazione dei dati di cui all'art.22, comma 2, del decreto.

Art. 3 - Mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte degli Amministratori del Comune e degli Amministratori Societari

1. Per agevolare l'adempimento di cui all'art.14 del decreto, il Segretario Comunale trasmette degli avvisi ai soggetti obbligati, mentre l'Area Affari Generali predispone appositi moduli contenenti tutte le informazioni soggette all'obbligo di pubblicazione.
2. Per gli adempimenti di cui sopra, la Segreteria Generale, nella richiesta annuale dei dati, segnala le sanzioni applicabili.

3. Fermo restando l'autonomo ed esclusivo dovere dichiarativo dei soggetti obbligati, in caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi previsti dal presente regolamento, il Responsabile dell'Ufficio Segreteria Generale invita, con sollecito scritto, l'Amministratore a presentare o a integrare la dichiarazione (se già presentata), assegnando un termine non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni per la regolarizzazione, con avvertenza che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al successivo articolo 6. La stessa comunicazione, trasmessa all'interessato, è inviata, per conoscenza, al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.
4. Nel caso in cui l'Amministratore provveda, nel termine assegnato, a presentare la dichiarazione o a integrare la dichiarazione incompleta già presentata, la Segreteria Generale provvede a comunicare l'avvenuta regolarizzazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale, senza l'applicazione di alcuna sanzione ulteriore.
5. Nel caso in cui l'Amministratore non provveda nel termine assegnato a rendere la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, la Segreteria Generale, fermo restando quanto previsto dal comma successivo, comunica l'avvenuta inadempienza al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.
6. Decorsi i termini previsti dal precedente comma 3, a carico dell'Amministratore inadempiente è avviato il procedimento sanzionatorio ai fini del pagamento pecuniario.

Art. 4 - Mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del Responsabile dell'Ufficio tenuto alla pubblicazione

1. Il "Responsabile per la trasparenza" del Comune di Castelbuono invita, con sollecito scritto, il Responsabile dell'Area Affari Generali, competente ad effettuare tecnicamente la pubblicazione, a disporre la pubblicazione dei dati, assegnandogli un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni e fino a 30 (trenta) giorni per la regolarizzazione con avvertenza che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al successivo articolo 6.
2. Nel caso in cui il Responsabile dell'Area Affari Generali provveda nel termine assegnato a pubblicare i dati richiesti, ne viene data comunicazione al Segretario Generale, in qualità di "Responsabile per la prevenzione della corruzione", senza l'applicazione di alcuna sanzione ulteriore.
3. Nel caso in cui il Responsabile dell'Area Affari Generali non provveda, nel termine assegnato, a pubblicare i dati richiesti e non dimostri che l'inadempimento è dipeso da cause a lui non imputabili, il Segretario Generale, in qualità di "Responsabile per la prevenzione della corruzione", provvede ad avviare il procedimento sanzionatorio e per le ulteriori sanzioni di cui all'art.46 del decreto.

Art. 5 - Avvio del Procedimento

Il procedimento sanzionatorio è avviato esclusivamente su segnalazione della CIVIT, del Nucleo di Valutazione, ovvero del "Responsabile per la trasparenza".

Art. 6 - Sanzioni

Per le ipotesi di violazione di quanto indicato agli articoli 14 e 22 del decreto, e quindi sulla base di un importo compreso entro i limiti previsti dall'art.47 del decreto stesso, ossia da un minimo di € 500,00 (cinquecento) ad un massimo di € 10.000,00 (diecimila), gli importi per le diverse fattispecie sono stabiliti, in base ad un principio di proporzionalità e graduazione delle sanzioni, secondo quanto riportato nel prospetto seguente:

Annualità di inadempienza	Ottemperanza parziale	Pagamento in misura ridotta	Ottemperanza assente	Pagamento in misura ridotta
1 anno	€ 1.500,00	€ 500,00	€ 2.000,00	€ 630,00
2 anni	€ 2.000,00	€ 630,00	€ 3.000,00	€ 1.000,00
3 anni	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ 5.000,00	€ 1.630,00
4 anni	€ 5.000,00	€ 1.630,00	€ 7.000,00	€ 2.330,00
5 anni	€ 7.000,00	€ 2.330,00	€ 10.000,00	€ 3.330,00

Ai fini della graduazione della sanzione non rileva l'eventuale tardivo adempimento.

E' ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art.16 della Legge N.689/81, entro 60 giorni dalla notifica degli estremi della violazione, degli importi indicati in tabella.

Art. 7 - Competenze

Le competenze sanzionatorie di cui al presente regolamento, ai sensi dell'art.47, comma 3, del decreto, sono individuate come segue:

- **Organo accertatore: il Responsabile dell'Ufficio Area Affari Generali;**
- **Autorità competente: il Responsabile per la trasparenza;**

Nel caso in cui il procedimento sanzionatorio coinvolga, in forza dell'art.22, comma 2, il Responsabile dell'Area Affari Generali, l'organo accertatore coinciderà con l'Autorità competente, nella persona del Segretario Generale, quale Responsabile per la trasparenza.

Art. 8 - Procedimento

1. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'atto di accertamento e contestazione della violazione, l'Amministratore può far pervenire, al Responsabile per la trasparenza, scritti difensivi e chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. La presentazione di scritti difensivi ha effetto sospensivo dei termini per il pagamento della sanzione.
2. Il Responsabile per la trasparenza, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione. In caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo accertatore.

Art. 9 - Riscossione coattiva

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione dispone alternativamente la seguente procedura:

- sospensione temporanea del pagamento, con compensazione delle somme, di qualsiasi indennità di funzione o gettone di presenza di cui all'art.82 del D.Lgs. N.267/2000, fino al totale recupero della somma dovuta per la sanzione pecuniaria comminata per le violazioni di cui all'art.14 del decreto;
- riscossione coattiva della somma dovuta in base alle norme vigenti.

Art. 10 - Rateizzazione

E' ammesso il pagamento rateale della sanzione, secondo la disciplina vigente in materia, su istanza dell'interessato. Ai sensi e per gli effetti dell'art.26 della citata Legge N. 689/1981, l'Amministratore interessato può richiedere il pagamento della sanzione pecuniaria in rate mensili da tre a trenta, ciascuna rata non può essere inferiore a € 100,00 (cento). In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

Art. 11 - Ulteriori misure

L'atto di accertamento e contestazione della violazione, se conclusivo del procedimento, ovvero l'ordinanza di ingiunzione di pagamento:

- **per le violazioni agli obblighi di cui all'art.14 del decreto:** è pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Organizzazione-Sanzioni per mancata comunicazione dei dati" e comunicato alla CIVIT, ai sensi dell'art.45, comma 4, a cura del Responsabile della trasparenza;
- **per le violazioni agli obblighi di cui all'art.22, comma 2, del decreto:** è comunicato al Servizio Finanziario per la sospensione dell'erogazione di somme a qualsivoglia titolo a favore degli Enti e Società vigilati, controllati o partecipati;
- **per le violazioni agli obblighi di cui all'art.22, comma 2, commesse dal Responsabile dell'Ufficio Affari Generali:** è comunicato al Segretario Generale per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.46 del decreto.

Art. 12 - Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste in materia di procedimento sanzionatorio dalla Legge N.689/1981.